

Ai Parlamenti della Repubblica italiana,

I docenti IeFP (Istruzione e formazione professionale) chiedono agli onorevoli Parlamentari di votare l'emendamento per includere i docenti che hanno maturato 36 mesi di servizio in percorsi IeFP o misto (scuole statali e dell'Istruzione e formazione professionale) all'interno del Decreto Salvaprecari per il diritto

- 1) all'abilitazione
- 2) alla stabilizzazione

Motivazioni

- 1) L'esperienza va riconosciuta nei medesimi termini (IeFP, paritarie, scuola statale), qualsiasi differenziazione è **discriminante secondo gli articoli 33 e 34 della Costituzione, ma soprattutto verrebbe meno l'art. 3 della Costituzione, "l'uguaglianza dei cittadini" e non suddividendoli di serie A (statali), B (paritarie), C (percorsi IeFP). Discriminare gli insegnanti equivale a discriminare gli allievi di queste scuole che si sentirebbero "diversi", "in difetto", rispetto ai compagni delle statali.** Invece, il sistema scolastico nazionale garantisce in egual misura il diritto allo studio e alla scelta degli studenti in piena libertà.
- 2) **Le direttive europee** mai propongono una netta demarcazione tra dipendenti delle scuole. Il sistema nazionale è unico e così va inteso. Le scuole europee ritengono i percorsi professionali un fiore all'occhiello di paesi con economie sviluppate, perché altamente formative all'inserimento lavorativo.
- 3) **Nel precedente concorso riservato (anno 2018) non vi è stata alcuna discriminazione tra docenti del sistema scolastico nazionale**, tanto è vero che i nostri colleghi sono entrati in ruolo con un percorso abilitante speciale seguito da un concorso riservato non selettivo, senza aver maturato servizio in scuola statale, poiché giustamente il legislatore ha ritenuto egualitario il servizio nei percorsi IeFP e lo ha ritenuto paritario anche in tutta la normativa scolastica dal 2000 ad oggi, o meglio fino a questo ultimo atto Salvaprecari. Un'intera classe di insegnanti in base alla normativa vigente ha fatto **scelte di vita**, passando dai percorsi IeFP allo Stato, avendo all'attivo contratti statali e sentendosi oggi improvvisamente esclusi da un diritto sacrosanto: **la partecipazione al concorso riservato e la stabilizzazione all'interno dello Stato come è avvenuto fino al 2018, lo scorso anno.**
- 4) Nel DI Salvaprecari appena uscito in Gazzetta Ufficiale si parla genericamente di "scuole paritarie". Per la legge 62 del 2000 "si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in

particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche, comprese quelle degli enti locali che, a partire dalla scuola dell'infanzia sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia a cui commi 4, 5, 6". **Si deduce che i docenti dei percorsi leFP istituiti con fondi esclusivamente pubblici dalle Regioni (enti locali) secondo un accordo Stato-Regioni che equipara le classi di concorso a quelle delle pubbliche graduatorie, debbano necessariamente partecipare al concorso straordinario riservato. Il titolo di studio rilasciato ha valore legale e, inoltre, viene assolto l'obbligo scolastico. Però scriverlo chiaro nel decreto attraverso un emendamento scongiurerebbe qualsiasi lettura differente.**

- 5) La ratio si rinviene, inoltre, dalla **piena validità di un servizio** che, in quanto riconosciuto, nei termini di punteggio, dalla Tabella B, D.M. 374/17, illogicamente non sarebbe spendibile ai fini dell'accesso alla procedura di stabilizzazione. Il punteggio del servizio a parità di classi di concorso viene riconosciuto in egual misura in tutte le scuole afferenti al sistema scolastico nazionale **sia per la terza che per la seconda fascia delle graduatorie di istituto, ovvero le uniche graduatorie oggi aggiornabili**, dopo la chiusura delle graduatorie ad esaurimento.
- 6) **I nuovi esodati**: lasciare fuori da una procedura concorsuale riservata i docenti che hanno maturato esperienza nei percorsi leFP, **vuole dire escludere dalla stabilizzazione insegnanti che hanno in essere supplenze al 31 agosto o al 30 giugno nello Stato o che le avranno il prossimo mese di settembre**, dato che in virtù dell'esperienza maturata (che finora non ha trovato vincoli di nessuna natura) oggi **occupano i primi posti delle graduatorie di istituto statali**. Ebbene sì, chi ha punteggio maggiore nelle pubbliche graduatorie, verrà escluso. **Paradossalmente** chi ha dieci anni di servizio (percorsi leFP/statali) passerebbe "dietro" **in una inspiegabile retrocessione** a chi ha soli 15 mesi di esperienza in scuola statale che, a differenza, può partecipare al concorso riservato. **S i capisce che vi è un'enorme contraddizione poiché gli studenti non potranno usufruire di insegnanti competenti ed esperti con alle spalle molti anni di insegnamento.**
- 7) Docenti delle scuole paritarie entrano di diritto nel concorso straordinario e docenti dei percorsi leFP, no? Alla **magistratura** balzerebbe immediatamente all'occhio l'evidente discriminazione perché:
- a) i percorsi leFP si svolgono nei centri di Formazione professionale e con medesime modalità all'interno dello Stato (sarebbe come rinnegare se stessi);
 - b) ricevono esclusivamente (100%) finanziamenti pubblici, ovvero risorse che lo Stato demanda alla Regioni. Negare la partecipazione ai docenti con esperienza nelle scuole di competenza regionale,

vorrebbe dire che **lo Stato rinnega il ruolo delle Regioni**, ovvero di se stesso;

c) i percorsi IeFP assolvono all'obbligo scolastico nel biennio e ciò avviene con medesime modalità in tutte le scuole statali. Perciò vanno considerati ai fini concorsuali tutti gli anni di esperienza dal primo al quinto come avviene nelle scuole statali o paritarie;

d) i percorsi IeFP rilasciano titoli di studi riconosciuti in tutto lo Stato italiano e in tutta Europa. **Cosa potrebbe pensare l'Europa di questa esclusione visto che ha già aperto una procedura di infrazione contro l'Italia in tema di precariato e disparità?**;

e) un accordo Stato-Regioni equipara gli insegnamenti alle classi di concorso statali. Ovvero chi insegna italiano, storia, diritto, matematica, chimica, informatica... nei Centri di formazione professionale ha il medesimo titolo di studio di chi insegna nella scuola statale;

f) gli studenti scelgono con libertà il percorso da frequentare sapendo che con il sistema delle "passerelle" possono transitare da una scuola all'altra, senza perdere anni scolastici poiché il sistema scolastico italiano è sempre stato inteso unitario (fino a questo Decreto salvaprecari);

g) l'istruzione è gratuita poiché i finanziamenti sono esclusivamente pubblici e mirano a formare personale specializzato da inserire con competenza nel territorio, contenendo il fenomeno gravissimo della dispersione scolastica;

h) i Centri di formazione professionale sono controllati dalle Regioni con commissioni che presiedono l'intero percorso formativo e seguono l'esame che garantisce il titolo di qualifica professionale e diploma tecnico riconosciuti in Italia e in Europa. Funzionari delle regioni periodicamente controllano i programmi, le lezioni, le verifiche somministrate agli allievi. Nelle commissioni d'esame per il conseguimento dei titoli di studio, il presidente è nominato dalla Regione a cui lo Stato ha demandato il compito di verificare la regolarità, la correttezza, l'efficienza delle procedure.

8) La stabilizzazione all'interno dello Stato è sempre avvenuta per i docenti dei percorsi IeFP, in particolare con il concorso riservato del 2018. E' fondamentale non discriminare sempre in rispetto alla Costituzione la possibilità di accedere ai ruoli, proprio in virtù del carattere pubblico delle scuole appartenenti al servizio scolastico nazionale.

9) **la soluzione che si pone davanti è il ricorso alla magistratura, ma crediamo che il Parlamento, che è sovrano, possa restituire ai docenti leFP, che non si sentono né di serie B né C, uguali diritti.**

Per tutti questi motivi noi docenti che abbiamo maturato esperienza nei percorsi leFP o mista in questi ultimi e nello Stato chiediamo **pari opportunità di partecipazione al concorso e che i migliori, quelli che raggiungono maggior punteggio possano essere stabilizzati, poiché gli studenti hanno diritto all'interno del sistema scolastico nazionale di avere in classe i docenti più preparati che provengano dallo Stato, dai percorsi leFP poiché interamente ed esclusivamente pubblici, oppure dalle scuole paritarie.**

Vogliamo dare con questo nostro emendamento un segnale importante che la scuola è una sola.

Sancire l'uguaglianza e non la disparità è un segnale importante in questo momento in cui le divisioni, le distanze, gli ostacoli creano barriere.

Il sistema scolastico italiano è uno solo, fatto di scuole di serie A, docenti di serie A, allievi di serie A. Tutti sullo stesso piano come recita l'articolo 3 della nostra Costituzione.

Siamo certi che voi Onorevoli possiate essere inclusivi e votare un emendamento che non discrimina, ma promuovere **il merito e l'uguaglianza.**

In calce si riporta tutta la normativa che evidenzia come non ci sia mai stata una differenza a livello di diritto scolastico tra scuole statali, percorsi leFP e paritarie. E se il Salvaprecari non verrà modificato, per la prima volta nella storia del diritto scolastico ci potrà essere una gravissima disparità. Siamo convinti e riteniamo che questo punto voi Onorevoli lo condividiate, che tutte le scuole appartengano al sistema scolastico nazionale e così come le scuole, i loro insegnanti e gli studenti.

In rappresentanza del
Gruppo dei docenti leFP
Dott. Mario Bianchini
Dott.ssa Sara Carnelos

Emendamento al Decreto Legge 29 ottobre 2019, n.126

All'art. 1, al comma 6 la parola "statali" viene sostituita dall'espressione "del sistema scolastico nazionale, ovvero scuola statale, percorsi leFP e paritarie"

All'art. 1, l'intero comma 7 viene modificato dall'espressione "Tutti i docenti del sistema scolastico nazionale, ovvero scuola statale, percorsi leFP e paritarie concorrono alla fase di abilitazione e stabilizzazione in ottemperanza agli artt. 3, 33, 34 della Costituzione e al D.M. 374/17 Tabella B".

.....

Di seguito, esplicazione delle modifiche:

art. 1

comma 6 così modificato

Al fine di contrastare il ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali del sistema scolastico nazionale, ovvero scuola statale, percorsi leFP e paritarie e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a) è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali del sistema scolastico nazionale, ovvero scuola statale, percorsi leFP e paritarie. Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno, oppure in una classe di concorso compresa tra cui quelle di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e corrispondenti ai sensi del medesimo art. 2.

comma 7 così modificato

Tutti i docenti del sistema scolastico nazionale, ovvero scuola statale, percorsi leFP e paritarie concorrono alla fase di abilitazione e stabilizzazione in ottemperanza agli artt. 3, 33, 34 della Costituzione e al D.M. 374/17 Tabella B.

.....

La normativa di riferimento

L. 62/2000 al comma 2 che riporta "Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5, e 6";

Il capo III del d.lgs 17 ottobre 2005, n. 226;

L'art. 13 comma 1 della legge 40/07;

Il DM n. 139/2007 che definisce gli standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi prevede che ai fini dell'accreditamento l'ente deve, tra l'altro, prevedere in relazione ai saperi e alle competenze (cfr. Criterio B) l'utilizzo di docenti che siano in possesso dell'abilitazione per l'insegnamento per la scuola secondaria superiore;

L'Accordo Stato-Regioni sui percorsi di istruzione e formazione professionale del 27/05/2010;

L'intesa Conferenza Unificata Stato-Regioni del 16/12/2010;

Il DM n.4 del 18/01/2011;

La piena valutazione del servizio specifico svolto nei centri di formazione professionale al pari delle scuole paritarie sia nella valutazione titoli dei Concorsi per Docenti svolti nel 2016 e nel 2018 sia nell'Aggiornamento Triennale delle Fasce di Istituto, secondo il D.M. 374/2017 e il D.M. 308/2014 nella Tabella A al punto B.1 "Per il servizio di insegnamento prestato, sullo specifico posto o classe di concorso per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie (2) di ogni grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226" e nella Tabella B al punto D.1a "Per lo specifico servizio di insegnamento o di istitutore riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente in: Scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o istituzioni convittuali statali o centri di formazione professionale" e nella nota D.1bis " Il servizio svolto presso i centri di formazione professionale è valutabile limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, a partire dall'anno scolastico 2008/09. Il servizio è valutabile se esso sia riconducibile alle classi di concorso definite dalle tabelle di corrispondenza previste dall'Intesa relativa alle linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali", anche presente nelle tabelle di valutazione dei Concorsi del 2016 e 2018, come si evince nel D.M. 94/2016 nella Tabella A di valutazione dei titoli valutabili nel relativa al Concorso del 2016 e il D.D.G. 85/2018 nella Tabella A di valutazione dei titoli valutabili relativa al Concorso del 2018 al punto

D.1.1. "Servizio di insegnamento prestato, sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale";

L'ammissione dei Docenti che avevano svolto tre anni di servizio presso i Centri di Formazione ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) banditi nell'A.A. 2013/2014 secondo il D.D.G. 58/2013 art. 1 comma 1 che riporta come "Gli Atenei e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica istituiscono, ai sensi dell'art. 15 commi 1 ter e 16 bis del DM 249/10, corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, riservati alle sotto elencate categorie di docenti che siano privi della specifica abilitazione e che abbiano prestato, a decorrere dall'a.s. 1999/2000 e fino all'a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'a.s. 2008/2009 " in riferimento all'attivazione dei Corsi Abilitanti Speciali (PAS); La possibilità di passaggio diretto degli studenti tra i Percorsi di Istruzione Professionali e i percorsi IeFP sancita nel Decreto Legislativo 61/17 art. 8 comma 2, l'Accordo Stato-Regioni del 10/05/2018 (atto 100/CSR) e il D.M. 427 del 22 maggio 2018.